

sono stati ottenuti i risultati migliori.

Nel Consiglio Industria del 24 aprile 1997, è stata sottolineata anche l'importanza dell'innovazione, sia nel campo della ricerca che del mercato.

Un dibattito annuale sulla competitività, basato su relazioni della Commissione e degli Stati membri, ma anche sui contributi di organizzazioni internazionali e del mondo imprenditoriale, permetterà di valutare i risultati dell'analisi comparativa e di definire politiche future.

Prioritaria, nel processo di miglioramento della competitività, sarà la valutazione sistematica del grado di realizzazione degli obiettivi e delle azioni concordate dal Consiglio Industria.

Per sfruttare pienamente il proprio potenziale, l'Europa dovrebbe migliorare le condizioni quadro per le PMI, rafforzare le infrastrutture (reti transeuropee), rimuovere gli ostacoli burocratici, impiegare maggiormente capitali di rischio e valorizzare il capitale umano.

A differenza di Paesi come Stati Uniti, Sud-Est Asiatico e Giappone che garantiscono minore tutela dello Stato, la scelta europea si indirizza verso un sistema di protezione sociale.

Questo fattore non deve tuttavia essere considerato solo in termini di costi, ma anche come creazione di consenso sociale, elevato grado di coesione e stabilità.

Nell'ottica di un continuo miglioramento della competitività europea si è reso necessario un aumento del controllo comunitario sulle concentrazioni tra imprese, previsto dalla recente revisione del regolamento sul quale il Consiglio Industria è pervenuto ad un accordo politico unanime nello scorso aprile.

Il regolamento del 1989 aveva introdotto il principio del controllo preventivo della Commissione sulle concentrazioni in fieri, affidando all'esecutivo comunitario un potere sanzionatorio, sospensivo e decisionale sulla compatibilità con il mercato comune dell'operazione debitamente notificata.

L'elemento innovativo del regolamento revisionato riguarda i casi di concentrazione che producono significativi effetti transfrontalieri, situati al di sotto delle soglie attuali.

In controtendenza rispetto all'indirizzo generale orientato verso il principio di sussidiarietà, la riduzione delle soglie di notifica ha ampliato notevolmente la competenza comunitaria rispetto alle autorità antitrust nazionali.

La Commissione sarà ora l'unico foro competente per valutare operazioni di concentrazione che coinvolgono gruppi di imprese con un fatturato mondiale superiore a 2,5 miliardi di ECU, oppure a 100 milioni di ECU in ciascuno degli Stati membri.

Una semplificazione delle procedure ed un superamento degli inconvenienti emersi nel precedente sistema saranno gli effetti pratici di questa revisione.

L'esame da parte delle autorità nazionali su importanti operazioni di rilevanza comunitaria avveniva, infatti, secondo normative divergenti e schemi difformi.

Venendo oggi meno il meccanismo delle notifiche multiple, saranno ridotti gli oneri gravanti sulle imprese e garantita coerenza, rapidità e certezza giuridica delle decisioni.

Il mondo imprenditoriale, inizialmente contrario ad un abbassamento della soglia, ha modificato la sua posizione in linea con quella sostenuta dall'UNICE lo scorso anno.

Anche l'autorità italiana Antitrust ha espresso soddisfazione per la soluzione adottata che riflette la posizione da tempo sostenuta in sede europea.

Una rigorosa applicazione della politica di concorrenza è fortemente affermata nel Piano d'Azione per evitare comportamenti anticoncorrenziali che alterino la dinamica competitiva del mercato unico.

In applicazione del principio di sussidiarietà, la Commissione intraprenderà iniziative per decentrare agli Stati membri l'applicazione delle norme di concorrenza.

Una politica di rigore è richiesta anche per gli aiuti di Stato, erogati ancora ad un livello molto elevato.

Distorsioni della concorrenza, ripercussioni sui bilanci pubblici, concentrazione degli aiuti in imprese di grandi dimensioni e nelle principali economie dell'Unione (l'85% in Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna) sono elementi che alterano l'efficiente funzionamento del mercato unico e danneggiano la concorrenzialità delle piccole e medie imprese.

Il Piano d'Azione ribadisce l'importanza di avviare un dialogo con gli Stati membri per la progressiva riduzione degli stanziamenti di aiuti di Stato che in taluni casi, risultando eccessivi, provocano il fenomeno della rilocalizzazione delle imprese.

Linee guide più severe saranno proposte dall'esecutivo comunitario in materia di aiuti regionali, al salvataggio, alla ristrutturazione, ai grandi progetti di investimento.

Le azioni prioritarie sul controllo degli aiuti si identificano nei nuovi orientamenti in materia di aiuti regionali che prevedono una riduzione globale di intensità ed una concentrazione nelle zone più depresse, in una politica multisettoriale che rafforzi i controlli sui maggiori progetti di investimento introducendo norme a favore della

concorrenza, nella valutazione della fattibilità dei piani di salvataggio o ristrutturazione delle imprese, ai fini di un successivo ripristino della loro efficienza economica e finanziaria, in caso di regimi di aiuti orizzontali, nell'introduzione di notifiche semplificate da parte degli Stati membri.

Una proposta di regolamento su cui l'Italia è stata sempre favorevole, consente deroghe alla notifica preliminare per alcune categorie di aiuti (PMI, formazione, ricerca, ambiente, energia) e sarà presentata durante la Presidenza lussemburghese.

Nei primi mesi del 1998, un'altra proposta della Commissione chiarirà le questioni procedurali sugli aiuti di Stato come la notifica, i tempi previsti per l'esame comunitario, il diritto di presentare osservazioni concesso allo Stato destinatario di una procedura d'infrazione.

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
Ufficio Mercato Interno

30 GIU. 1997

## ALLEGATI

## STATO DELLA TRASPOSIZIONE

Sottolineati anche dal Commissario Monti, i ritardi con cui le autorità italiane traspongono le direttive europee relative al mercato unico, inadempiendo ai principi sanciti dal diritto comunitario, distorcono la concorrenza e contribuiscono a ridurre posti di lavoro.

Nonostante la comunicazione della trasposizione di circa sessanta direttive nel maggio 1997, l'Italia, nel più recente grafico dell'esecutivo comunitario, è ancora al terzultimo posto seguita solo da Austria e Germania.

L'inadempimento è qualitativamente rilevante, ma i settori ritenuti cruciali (appalti pubblici, assicurazioni, servizi finanziari) sono già stati quasi completamente regolati.

Una delle principali difficoltà, sia nei tempi sia nella qualità dell'attività interna di recepimento, è costituita dalla non coincidenza tra due categorie di operatori: il negoziatore comunitario e il legislatore nazionale.

Per facilitare il compito di quest'ultimo, il recepimento andrebbe preparato preventivamente al momento della presentazione delle proposte da parte della Commissione europea (fase ascendente).

Avvalendosi della collaborazione della Rappresentanza Permanente di Bruxelles, ai Ministeri competenti o interessati potrebbero essere inviate le proposte di normativa comunitaria corredate da note sui punti qualificanti destinati ad incidere maggiormente sul tessuto normativo nazionale e con forti ricadute sull'attività economica delle imprese.

Nel Regno Unito e in Danimarca, sono state istituite delle "Compliance Unit", per sensibilizzare, informare, difendere i diritti derivanti alle PMI dalla normativa del mercato unico, mentre analoga funzione svolgono le Camere di Commercio in Germania. Già sperimentato da alcuni anni nella fase ascendente presso il Dipartimento politiche

comunitarie, il ricorso a riunioni interministeriali allargate agli imprenditori, soggetti destinatari della direttiva, consente un duplice risultato: valutare subito le conseguenze economiche e giuridiche del nuovo provvedimento comunitario e individuare esattamente la normativa nazionale contrastante, da emendare o abrogare, in sede di recepimento.

Una consultazione non episodica con la Commissione europea, in un rapporto di collaborazione e non di contrapposizione, consentirebbe l'acquisizione di elementi utili al recepimento e al conseguimento dell'obiettivo di una applicazione effettiva e corretta del diritto comunitario.

Il termine ordinatorio del 1° marzo previsto per la presentazione del disegno di legge comunitaria al Parlamento potrebbe essere considerato inderogabile ed eventualmente anticipato.

L'anticipazione e il collocamento in corsia preferenziale potrebbero evitare sia i ritardi cronicizzati del recepimento sia l'interferenza con il disegno di legge finanziaria che assorbe primariamente l'attenzione del Parlamento. Criteri di delega formulati in modo più agile permetterebbero di introdurre elementi di maggiore flessibilità.

Contrariamente a pochi anni fa l'orientamento attuale dell'UE si dirige verso la semplificazione, l'applicazione del principio di sussidiarietà, la rarefazione di proposte normative sostituite da raccomandazioni e documenti di riflessione (Libri Bianchi e Libri Verdi) sulla necessità di ulteriore armonizzazione.

In misura crescente le direttive assomigliano a Regolamenti e molte, inserite in pacchetti normativi caratterizzati dall'appartenenza all'acquis comunitario, hanno evidente carattere "self-executing".

In questo quadro, dominato dall'urgenza, una legge comunitaria rapida e flessibile sembra divenuta una necessità.

Punti di contatto e formule di incontri periodici tra amministrazioni pubbliche ed esecutivo comunitario, come le "riunioni pacchetto" per la verifica del recepimento, già attivati fra Commissione

europea e Stati membri, rappresentano strumento permanente di cooperazione amministrativa.

Dal recepimento integrale l'attenzione, anche sotto l'impulso del Commissario Monti, si è spostata verso l'effettività della trasposizione ("enforcement") rafforzata, in seconda battuta, dall'attivazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 171 del Trattato di Roma, ora accelerato e reso più trasparente.

Tra le misure prospettate nel Piano d'Azione per il completamento del mercato unico è prevista la compilazione di uno "scoreboard" che segni lo stato di convergenza dei singoli.

Questo "segnapunti", aggiornato ogni sei mesi, indicherà oltre alla percentuale, la qualità della trasposizione estrapolabile dal numero di procedure di infrazione (283 in tutto di cui: Francia 43, Italia 38, Germania 28) e di ricorsi di cui i singoli Governi saranno oggetto, (181 ricorsi per ostacolo alla libera circolazione delle merci: Francia 35, Germania 33, Italia 22).

Oltre a questi indicatori classici verrà assegnato un punteggio sull'intensità nell'erogazione degli aiuti di Stato, che rappresentano una delle più significative distorsioni della concorrenza accanto alla mancata armonizzazione fiscale.

Un segno dell'impegno italiano al rispetto dei termini per l'attuazione della normativa comunitaria si concretizza nell'ultima legge comunitaria (Legge comunitaria 1995-97, Atto Camera 3838) appena licenziata dal Senato. Le circa 140 direttive che verranno trasposte annulleranno l'arretrato accumulato negli anni avvantaggiando l'Italia su altri Paesi visto l'inserimento in elenco delle direttive in scadenza per il 1998.

#### **LISTA DI DIRETTIVE ADOTTATE**

La Presidenza olandese pur dedicando gran parte del suo impegno alla conclusione della CIG ed alla presentazione del Piano d'Azione, non

ha disatteso le aspettative delle categorie sociali ed imprenditoriali che attendevano l'adozione di dossier, in gran parte tecnici, di profonda incidenza per l'attività economica. L'attività normativa comunitaria facilita così la libera circolazione delle merci e servizi nel mercato unico ed aumenta il livello degli standard di sicurezza sanitaria, ambientale, industriale.

### LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Ampliando i progressi compiuti nel completamento del mercato interno nel campo della liberalizzazione economica e monetaria, la direttiva sui **bonifici transfrontalieri** non limitando i suoi effetti al settore bancario permette sia ai privati che alle piccole imprese di usufruire dei vantaggi del mercato unico. Si abbasseranno i costi complessivi dei movimenti, si trasferiranno fondi rapidamente, con spese ridotte e senza rischi di perdite, si potranno paragonare e scegliere le condizioni di offerta dei vari istituti, pur con la sicurezza che i fondi perverranno al destinatario entro la scadenza fissata. Gli istituti di credito, grazie alla concorrenza, eviteranno pratiche poco corrette quali far pagare due volte le spese per un unico bonifico. (Direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997)

### TELECOMUNICAZIONI

Dal 1° gennaio 1998, data prevista per la completa liberalizzazione delle telecomunicazioni nell'UE, gli Stati membri dovranno applicare principi comuni nella concessione delle **autorizzazioni generali** e delle **licenze individuali** in base alla direttiva adottata il 10 aprile 1997.

Questi principi varranno sia per i servizi di telecomunicazione che per l'esercizio delle reti e le condizioni cui saranno sottoposte le autorizzazioni dovranno esser adeguate, trasparenti e non discriminatorie.

Un'impresa che desideri operare in vari Paesi dell'UE dovrà sottoporsi ad una sola procedura di "sportello unico". Potranno restare in vigore fino al

1° gennaio 1999, le autorizzazioni già concesse, ad esclusione di quelle disposizioni che danneggerebbero ad altre imprese. (Direttiva 97/13/CE del 10 aprile 1997).

Altro elemento essenziale per la liberalizzazione del 1998 è l'adozione della direttiva sull'interconnessione delle telecomunicazioni. Volta a garantire la fornitura di un servizio universale in un ambiente concorrenziale, fissa regole comuni per l'interconnessione delle reti fisse e mobili e per l'interoperatività dei servizi, prevede obblighi e controlli specifici nei confronti dei monopoli e degli altri operatori dominanti, elimina ogni restrizione nella negoziazione di accordi di interconnessione, fissa condizioni per i sistemi di finanziamento.

#### TUTELA DEI CONSUMATORI

Considerata dal Commissario Monti essenziale per il mercato unico, la direttiva sui sistemi di indennizzo agli investitori aumenterà la fiducia degli operatori e darà notevole impulso al mercato dei titoli mobiliari. Istituisce un sistema di controllo da parte del paese d'origine degli istituti di investimento e, in caso di inadempienza di questi, fissa dei limiti minimi di risarcimento (20.000 ECU). L'organizzazione del sistema è lasciata agli Stati membri ma viene assicurato un rimborso di almeno il 90% dei crediti. Per le banche risulterà più agevole rispondere ad un unico modello risarcitorio base sia di questa direttiva che di quella sulle garanzie dei depositi. (Direttiva 97/9/CE del 3 marzo 1997)

Contro l'utilizzo abusivo di tecniche di vendita quali la pubblicità che disturba, la posta elettronica, le chiamate automatizzate, la direttiva in materia di contratti a distanza mira a tutelare i consumatori. Dal suo campo di applicazione sono ancora esclusi i servizi finanziari. Sarà difficile per le imprese aggirare le restrizioni visto che non potranno più operare in Stati con legislazioni meno rigide. (Direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997)

Creando meno ostacoli alla libera circolazione delle merci e consentendo al consumatore di effettuare scelte adeguate, la direttiva

sull'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari favorisce lo sviluppo del commercio in altri Stati membri nel rispetto della lealtà nelle transazioni. (Direttiva 97/4/CE del 27 gennaio 1997)

## TUTELA AMBIENTALE

Visto l'aggravio delle procedure amministrative per le imprese va considerata di notevole rilievo la direttiva sull'impatto ambientale di progetti pubblici e privati che pur non imponendo nuovi obblighi amplia l'elenco delle tipologie d'intervento passando da 9 a 20 e garantendone al contempo un'applicazione più uniforme. Le opere da sottoporre alla VIA sono ora soggette ad una selezione preliminare lasciando libertà agli Stati di optare per un criterio automatico basato su soglie dimensionali, su un esame caso per caso, per la fusione di entrambi i criteri. (Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997)

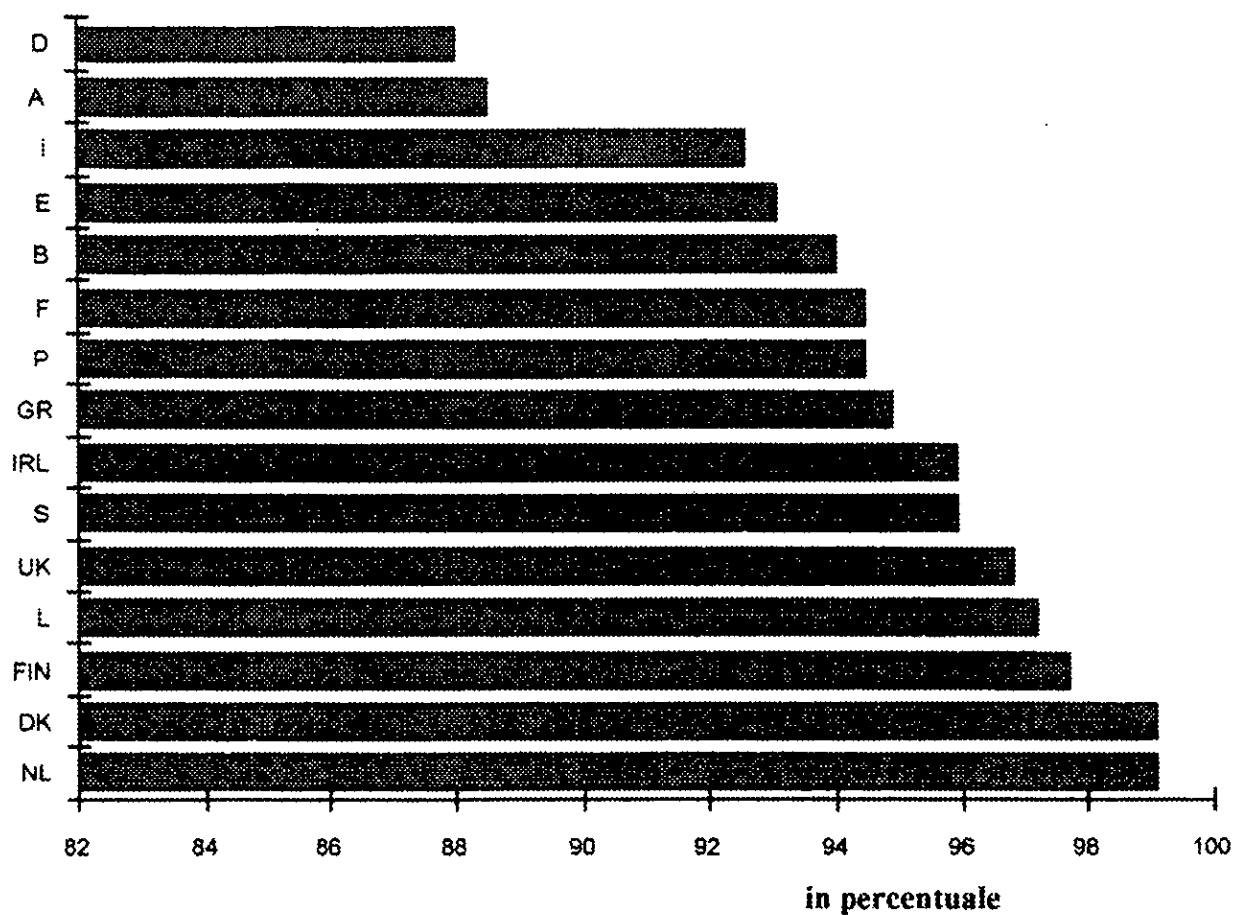
## AGRICOLTURA

La maggior responsabilizzazione degli Stati membri sarà l'effetto immediato dell'approvazione del dossier tecnico sulla lotta contro la contaminazione dei vegetali. Ad essi verrà infatti imputata, salvo un contributo da parte della Comunità rifiuto poi dallo Stato membro speditore, la spesa per debellare qualsiasi malattia lasciata penetrare nel territorio nazionale. Un finanziamento comunitario servirà a migliorare i controlli fitosanitari. (Direttiva 97/3/CE del 20 gennaio 1997)

Adottata con il voto contrario della delegazione italiana la direttiva sulla protezione dei vitelli negli allevamenti intensivi fissa regole rigide per l'allevamento del bestiame in batteria precisando la superficie minima da riservare ad ogni animale. In Italia sorgeranno problemi per l'industria che utilizza largamente questo sistema di allevamento per l'adattamento delle strutture ai nuovi parametri. (Direttiva 97/2/CE del 20 gennaio 1997)

Introducendo un sistema di sorveglianza delle epidemie ed

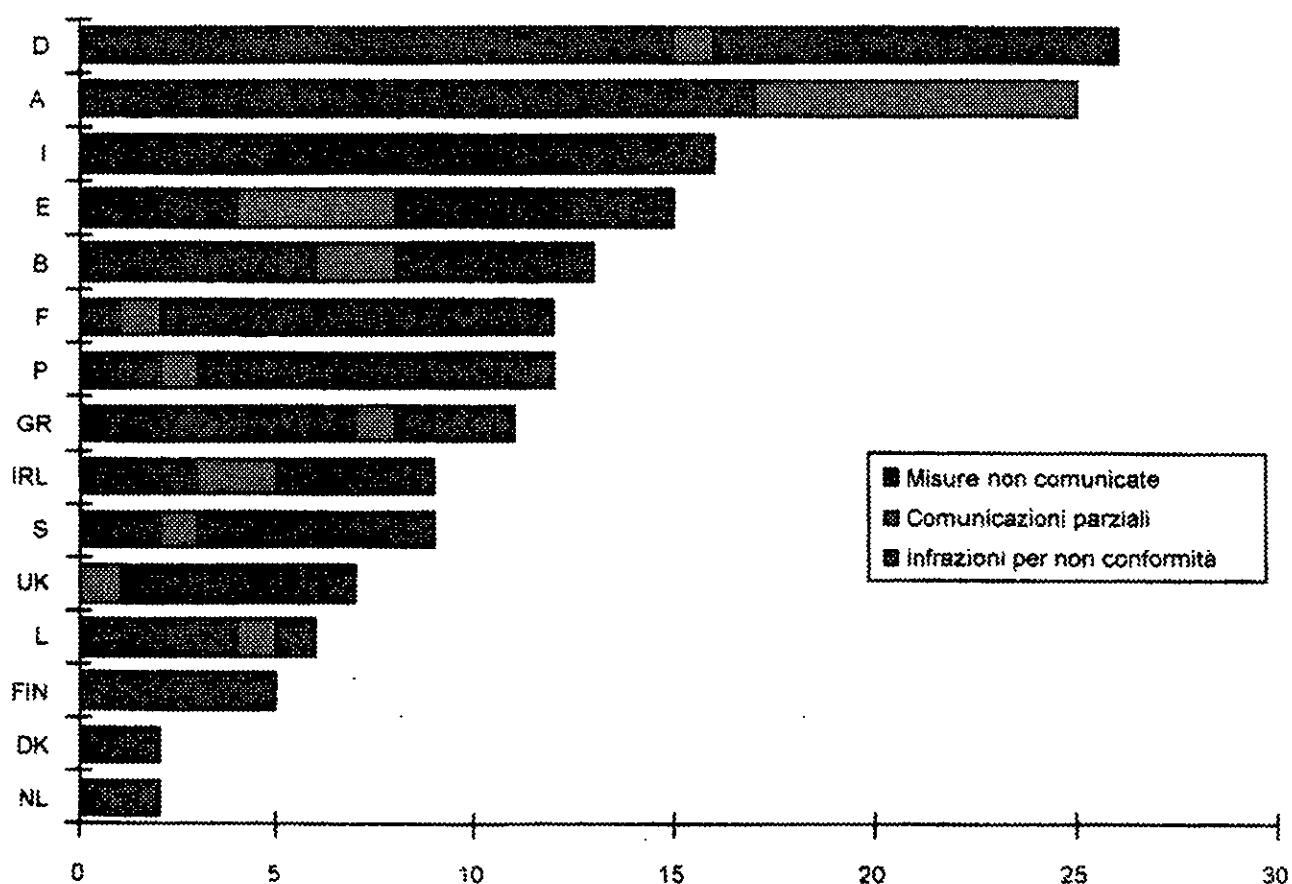
informatizzando i dati epidemiologici, la direttiva sui problemi di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari di bovini e suini restituisce una certa mobilità al mercato che aveva registrato una consistente flessione. Scongiurato il pericolo di diffusione della BSE e ristabilita la fiducia nei consumatori, gli allevamenti industriali, anche italiani, trovano nuove possibilità di sviluppo. (Direttiva 97/12/CE del 17 marzo 1997)



## STATO DI TRASPOSIZIONE DELLE MISURE DEL LIBRO BIANCO

Dati aggiornati al 21 maggio 1997

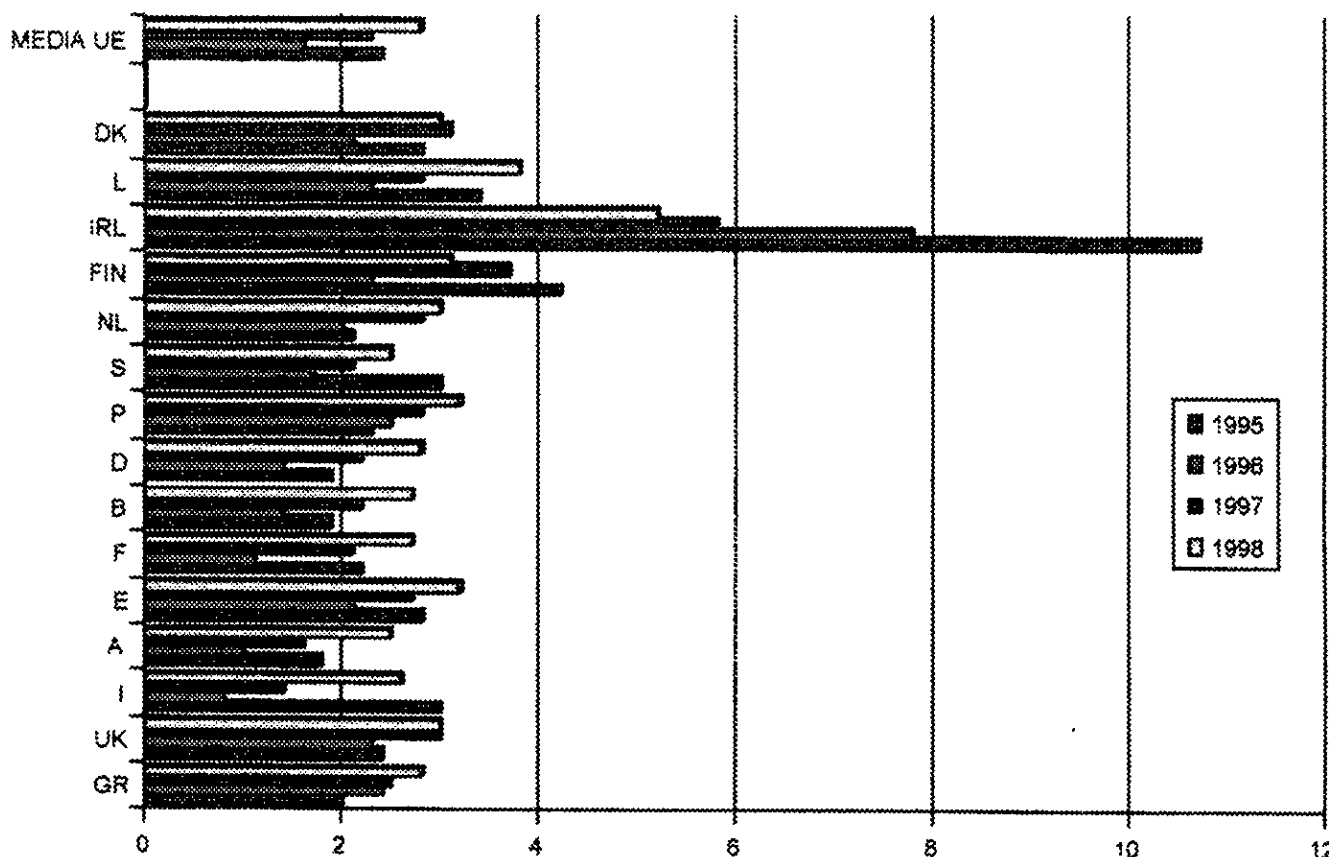
(Fonte: Commissione Europea)



## STATO DI TRASPOSIZIONE DELLE MISURE DEL LIBRO BIANCO

Dati aggiornati al 21 maggio 1997

(Fonte: Commissione Europea)



## PRODOTTO INTERNO LORDO

Crescita del prodotto interno lordo  
(percentuale annua)

(Fonte: servizi della Commissione)